



PROFILI TRIBUTARI CRITICI DEI CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

Diretta 23 marzo 2009

CONFERIMENTO DI BENI



Il conferimento di “beni” (art. 9 T.U.I.R.) è - sempre e comunque - “realizzativo”:

- Il soggetto conferente realizza una plusvalenza tassabile determinata sulla base del “valore normale” del bene conferito

CONFERIMENTO DI AZIENDE



Il conferimento di aziende (art. 176 T.U.I.R.) gode - come ben noto - di un regime di neutralità fiscale che con la “Finanziaria 2008” è diventato “obbligatorio”

N.B.

Anche un “patrimonio immobiliare” può assumere i connotati di “ramo d’azienda” (C.M. 21 marzo 1980 n.9/9/252 e R.M. 17 ottobre 1980 n. 9/2367)

IL RIALLINEAMENTO “ORDINARIO”



“Finanziaria 2008”

Possibilità (unicamente) per la società conferitaria di riallineare il minor valore fiscale al maggior valore civilistico delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (ivi incluso l’avviamento)

- Imposta sostitutiva a scaglioni (12% fino a 5 milioni di euro; 14% da 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro; 16% oltre i 10 milioni di euro)

IL RIALLINEAMENTO “ORDINARIO”



- A decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva si ha il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
- In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione si decade dai benefici dell'affrancamento

IL RIALLINEAMENTO “SPECIALE”



D.L. n. 185 (“decreto anticrisi”) convertito dalla L. n. 2/2009

Possibilità (unicamente) per la società conferitaria di riallineare il minor valore fiscale al maggior valore civilistico delle sole immobilizzazioni immateriali pagando una imposta sostitutiva nella misura del 16%



Le immobilizzazioni immateriali:

- Avviamento
- Beni immateriali (brevetti, marchi, diritti di concessione)
- Attività diverse da quelle previste dal comma 2-ter dell'art. 176 T.U.I.R. (immobilizzazioni finanziarie, attivo circolante, crediti)



N.B.

Con riguardo alle “Attività diverse da quelle previste dal comma 2-ter dell'art. 176 T.U.I.R.”

- per le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante occorre versare l'imposta commisurata all'aliquota ordinaria
- per i crediti, l'imposta sostitutiva è prevista nella misura del 20%

IL RIALLINEAMENTO “SPECIALE”



- A decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva si ha il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva
- A decorrere dal periodo di imposta ulteriormente successivo è prevista la possibilità di eseguire ammortamenti calcolando quale quota deducibile 1/9 (anziché 1/18) del maggior valore (in via extracontabile solo per avviamento e marchi)

IL D.LGS 4 AGOSTO 2008 N. 142



Le novità introdotte dal D.Lgs 4 agosto 2008 n. 142 per i conferimenti di beni diversi dal denaro nel capitale sociale delle s.p.a. (nuovo art. 2343-ter cod. civ.)

Il non obbligo della relazione di cui all'art. 2343, primo comma, cod. civ. (“perizia”) nel caso di conferimento di valori mobiliari (quali ad esempio, le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società) ovvero di strumenti del mercato monetario, se il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento



Ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile occorrerà, in ogni caso, fare riferimento al “valore normale” secondo quanto previsto dall’art. 9 T.U.I.R. Vale a dire:

- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese
- per le altre azioni, per le quote di società non azionarie: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente (ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti)



“Per le altre azioni, per le quote di società non azionarie” si pongono talune questioni problematiche:

1. Se il “valore normale” cui fa riferimento la norma sia quello delle azioni o delle quote ricevute ovvero quello delle azioni o delle quote conferite.

È fondato ritenere che si debba considerare come corrispettivo conseguito il “valore normale” delle azioni o delle quote conferite e non quello delle azioni o delle quote ricevute.



2. Se il patrimonio netto da considerare sia quello della società le cui azioni o quote sono oggetto di conferimento ovvero quello della società conferitaria

È fondato ritenere che il “patrimonio netto” da considerare sia quello della società le cui azioni o quote sono oggetto di conferimento (e non, quindi, il “patrimonio netto” della società conferitaria)



3. Se il patrimonio netto che rileva sia quello contabile ovvero quello economico

È fondato ritenere che il “patrimonio netto” cui fa riferimento la norma non è quello contabile, bensì quello “economico”



Le novità introdotte dal D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142 per i conferimenti di beni diversi dal denaro nel capitale sociale delle s.p.a. (nuovo art. 2343-ter cod. civ.)

Il non obbligo della relazione di cui all'art. 2343, primo comma cod. civ. ("perizia") nel caso di conferimento di beni in natura (o crediti) diversi da di valori mobiliari (quali ad esempio, le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società) ovvero di strumenti del mercato monetario, se il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo corrisponde:

- al "valore equo" ("fair value") ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento



- ovvero al "valore equo" ("fair value") risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità



Occorre porsi il problema, in linea di principio, della (ir)rilevanza ai fini fiscali dei maggiori valori emergenti dalla adozione del “valore equo” (“*fair value*”)



Secondo le ordinarie regole stabilite dal T.U.I.R. l'iscrizione di un maggior valore non comporta l'emergere di una plusvalenza imponibile (peraltro, il maggior valore non è fiscalmente riconosciuto in quanto non realizzato)

Tuttavia, allorché si tratta di valutazione delle “rimanenze” (o, meglio, di beni da cui non originano “plusvalenze” in senso tecnico) deve ritenersi - per contro - che una “plusvalutazione” assume rilevanza ai fini del reddito imponibile in forza di un “principio generale” che non consente di rettificare in *pejus* (mediante “variazioni in diminuzione” in sede di dichiarazione dei redditi) tali maggiori valori attribuiti nel bilancio di esercizio

CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI



Il conferente riceve una partecipazione al capitale sociale della società conferitaria in misura percentualmente inferiore al valore del conferimento effettuato

Le ragioni:

- il nuovo socio riconosce una sorta di sovrapprezzo per tenere conto del maggiore valore del patrimonio effettivo della società conferitaria rispetto al patrimonio contabile (una sorta di “sovrapprezzo implicito”)
- il nuovo socio ha un particolare interesse ad entrare in quella particolare compagine sociale

CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI



Nella ipotesi “di segno contrario”, il conferente riceve una partecipazione al capitale sociale della società conferitaria in misura percentualmente superiore al valore del conferimento effettuato

Le ragioni:

- il riconoscimento da parte della compagine sociale preesistente di particolari “qualità personali” del nuovo socio
- il particolare interesse che i soci hanno a che il nuovo socio entri a far parte della compagine sociale

CONFERIMENTI NON PROPORZIONALI



Attenzione in assenza di “ragioni economiche” e in ipotesi di partecipazione al capitale sociale proporzionalmente inferiore

- sotto un profilo civilistico potrebbe esservi una lesione dei diritti successori degli eredi
- sotto un profilo fiscale: anche se il socio é un soggetto residente si pone il problema del c. d. “*transfer pricing* interno” connesso al potere dell’Amministrazione Finanziaria di rettificare i prezzi di trasferimento anche nelle operazioni tra soggetti residenti.

CONFERIMENTI DI OPERE E SERVIZI



- Con riguardo alla società conferitaria, man mano che vengono effettuate le prestazioni “promesse” da parte del socio conferente, la stessa rileverà contabilmente costi nel conto economico e tali costi sono deducibili in sede di determinazione del reddito di impresa



- Con riguardo al socio conferente:
 - ❑ all'atto del conferimento (e della conseguente attribuzione di una quota di partecipazione al capitale sociale della S.r.l.) il socio che conferisce la propria prestazione d'opera o un servizio non realizza alcun reddito tassabile
 - ❑ il socio consegue un reddito tassabile solo al momento in cui rende le prestazioni "promesse" alla società in sede di conferimento, allorché, cioè, nel bilancio di quest'ultima viene contabilizzato il costo corrispondente